

che dopo la stipula dell'atto di socie-  
tà col Sig. Gaetano del ventisette settembre  
mille novecento sei, il Sig. Scitibia  
ha continuato a coltivare le dette  
vigne per la metà che lo riguarda  
ma siccome per la coltura delle  
stesse occorrono delle rilevanti som-  
me egli purtroppo ha dovuto ricor-  
rere che neanche per metà le  
sue condizioni economiche gli permet-  
tano di far fronte a tali spese, e nel  
timore che domani o l'altro possa  
essere chiamato responsabile, dal Sig.  
Duca di Pisona e Cousanti dei dan-  
ni che potrà soffrire il vigneto per  
mancanza di coltura, ha ritenuto  
che l'unica via di uscita per lui è  
quella di essere completamente libe-  
rato di tutte le obbligazioni assun-  
te nel più volte citato atto del ven-  
tesimo agosto mille novecento cinque, l'uo-  
rendo la mezzadria per la metà che  
lo riguarda, al che avendo il Signor  
Pietro Biccarello col nome, aderito,  
sia per fare cosa grata al Sig. Scitibia

100  
e si anche per garantire gli interessi  
dei suoi costituenti, le parti di come  
ne è reciproco accordo, sono  
adiventate alla stipula del presen-  
te atto, formando unico contesto  
con la superiore narrativa, mediante  
il quale stabiliscono e convengono  
quanto segue:

1° Riconoscono ed annullano in tutte  
le sue parti e senza eccezioni di sorta  
limitatamente per la metà che riguarda  
il Sig. Scitibia, il ripudato atto  
di mezzadria del trenta agosto mille  
novecento cinque ed espressamente voglio-  
no che tra esse parti dette ritenersi  
da oggi in poi e per sempre come nullo  
caso ed inproduttivo di ogni effetto  
giuridico.

2° In conseguenza della sopra stabilita  
risoluzione, tenuto conto che il Sig.  
Scitibia oltre delle somme anticipate  
ai mezzadri, dal Sig. Duca e Cousanti,  
giusto l'obbligo da questi assunto  
nell'atto di concessione, ha erogato ed  
pagato la somma di lire quattrocento

Scitibia  
Duca e Cousanti